



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Franco GALLORI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5990 - Data adozione: 14/04/2021

Oggetto: S.A.I. Srl Servizi Ambientali Industriali - Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DPGRT n. 885 del 2010 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con AD n. n. 150 del 24.08.2015 e s.m.i. dalla Provincia di Livorno, per l'istallazione di gestione rifiuti sita in Via Leonardo da Vinci 35/A; nel comune di Livorno. Aggiornamento dell'AIA. (Codice Aramis 47165)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2021

Numero interno di proposta: 2021AD006906

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla parte II “ Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208;

RICHIAMATA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” che individua, all’art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all’aggiornamento ed al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Regione;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.P.R.G. Toscana 29/03/2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”;

VISTA la L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 46/R/2008 “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT n. 72/2018, la DPGRT n. 528/2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA inoltre la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell'inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e smi; il DPR 19 ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

VISTO il D.M. 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il DM 06.03.2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 bis” e in particolare l’art. 5 comma 3;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 18 ottobre 2010 n. 885 e s.m.i. “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 ” e smi;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTO il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 150 del 24/08/2015, successivamente riformato con Atto Dirigenziale n. 228 del 09.12.2015 e s.m.i con il quale la Provincia di Livorno ha rilasciato alla società Servizi Ambientali Industriali Srl (di seguito SAI Srl) l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’installazione di gestione rifiuti sita in Livorno – Via Leonardo da Vinci 35A, (codici IPPC 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

VISTA la nota trasmessa tramite portale Aramis (codice pratica 47165) – atti regionali prot. 428260 del 07.12.2020- con la quale il Suap del Comune di Livorno ha trasmesso la comunicazione presentata dalla Soc. SAI Srl di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno con Atto Dirigenziale 150 del 24.08.2015e s.m.i.;

CONSIDERATO che la modifica comunicata sinteticamente consiste in :

Modifica n.1: utilizzo serbatoi stoccaggio S3 ed S4

Attualmente i serbatoi di stoccaggio S1, S2, S3 ed S4, per una capienza di 120 m³ ciascuno, sono dedicati allo stoccaggio preliminare ed omogeneizzazione dei reflui di processo provenienti dallo stabilimento Masol Continental Biofuel SpA. Viene richiesto di poter utilizzare i serbatoi S3 ed S4 per l’operazione D9 di rifiuti speciali anche pericolosi, e/o al controllo reflui post-trattamento chimico-fisico, prima del loro dosaggio in vasca VS18 (Omogeneizzazione, Equalizzazione e Pretrattamento chimico-fisico), previo rispetto dei parametri previsti allo scarico parziale SCFB.

Modifica n.2: Trattamento acque MISE

Le acque emunte dal trattamento di MISE della falda sono attualmente stoccate nel serbatoio S19, e successivamente inviate a trattamento a batch in una delle due vasche VS3-VS4. Poichè tali acque risultano avere solitamente concentrazioni inferiori ai limiti tabellari di SCFB già al momento dell’emungimento, il gestore propone, successivamente allo stoccaggio nel serbatoio S19 necessario per effettuare la caratterizzazione in base alla periodicità prestabilita dal PMC, di dosare le acque

della MISE direttamente in vasca VS18 qualora si confermi all'analisi il rispetto dei limiti di SCFB. Qualora invece l'analisi delle acque MISE stoccate tal quali in S19, mostrino superamenti dei valori SCFB, le stesse saranno inviate al trattamento a batch attualmente previsto.

Modifica n.3: Utilizzo gruppo elettrogeno a noleggio

Il Gestore intende installare n. 1 gruppo elettrogeno a noleggio della potenza di 150 kW, gestito con contratto a chiamata in emergenza, da posizionare di fronte alla cabina elettrica di impianto, per alimentare le principali utenze di impianto in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete. Il corrispondente punto di emissione sarà E7. Il gruppo elettrogeno sarà alimentato a gasolio; la marmitta dei gas di scarico ha sezione di 4" di diametro (DN100) ed un'altezza di emissione di 2 m circa rispetto alla base del gruppo elettrogeno.

Modifica n.4: Metodi analitici

Il Gestore segnala che alcuni dei parametri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo non possono essere analizzati utilizzando i metodi citati nell'AIA pertanto ha presentato alcune tabelle in cui sono riportati i metodi citati nell'A.D., i metodi utilizzati da SAI Srl e una breve nota di spiegazione che motiva l'utilizzo diverso rispetto all'A.D.;

Modifica n.5: Accettabilità dei rifiuti

In riferimento all'accettabilità dei rifiuti, il gestore propone di modificare quanto riportato alla pag.5 dell'AIA n.228 del 09/12/2015 e nello specifico di poter accettare certificati con validità non anteriore ad un anno anziché sei mesi o da realizzare ogni qual volta vi siano delle variazioni significative al ciclo produttivo di origine del rifiuto.

Modifica n.6: Inserimento nuovi codici EER

Il Gestore richiede l'inserimento in autorizzazione, di alcuni rifiuti, senza variazione dei quantitativi ad oggi autorizzati, per dare una risposta alle aziende del territorio. Tali rifiuti potranno essere trattabili nell'impianto SAI Srl, per le operazioni D8-D9 e D15 e in ogni caso tutti i rifiuti richiesti saranno gestiti in conformità all'autorizzazione vigente, riguardo la necessità di trattamento chimico – fisico a batch, oppure in caso di concentrazioni inferiori ai limiti previsti per SCFB, direttamente inviati in VS18;

VISTA la nota – atti Regione Toscana prot. n. n.2640 del 05/01/2021 - con la quale il competente Settore regionale “Valutazione Impatto ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” ha valutato la modifica ai sensi dell'art. 58 della LR 10/2010 e smi, comunicando che la stessa non rientra tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi e quindi non debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente;

VISTA altresì la nota – atti Regione Toscana prot. n. 011208 del 13/01/2021 - con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. , per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ex art. 29-nonies, D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi;

DATO ATTO che dell'indizione della Conferenza di Servizi è stata data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.;

RILEVATO che nei successivi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi sopra richiamata gli Enti coinvolti nel procedimento non hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti;

RILEVATO inoltre che nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

-ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno, con nota in atti Regione Toscana al prot. n.0062974 del 15/02/2021, ha inviato il proprio contributo positivo con prescrizioni in riferimento alle modifiche proposte n.1-3-4-6, mentre per quanto riguarda le modifiche proposte n. 2 e 5 ha comunicato la necessità di una valutazione più approfondita nella fase di riesame di AIA ormai prossimo;

- Comune di Livorno, con nota in atti regionali prot. 0072487 del 19.02.2021, ha trasmesso il proprio parere positivo;

VISTA la nota prot. n. 0079701 del 23/02/2021 con la quale la Regione Toscana ha trasmesso gli esiti della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. al proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, comunicando parere favorevole all'esercizio nell'assetto modificato di cui alle modifiche n.1-3-4-6 sopra citate, così come descritto nella documentazione agli atti trasmessa dalla Società SAI Srl;

PRESO ATTO della nota in atti regionali prot. 132198 del 25.03.2021 con la quale il Tecnico incaricato dalla Soc. SAI Srl ha trasmesso la dichiarazione di legittimità delle strutture esistenti all'interno dell'impianto e l'asseverazione di agibilità rilasciata in occasione dell'ultimo intervento rilevante che ha interessato le strutture dell'impianto, comunicando altresì che ai fini della realizzazione degli interventi proposti non è necessario effettuare alcun intervento di natura edilizia, trattandosi di modifiche impiantistiche legate alla gestione dell'impianto ed al processo di trattamento;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il proponente con l'istanza di cui alla nota prot. 28260 del 07.12.2020 sopra citata ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti per l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione integrata ambientale con le modalità di pagamento di cui alla DGRT n. 885/2010 e smi;

DATO ATTO altresì che sono fatti salvi eventuali successivi conguagli nelle more dell'adeguamento regionale delle tariffe istruttorie, visto quanto disposto dal DM 58/2017;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa "Autorizzazione rifiuti Area Toscana Costa - Via G. Galilei, 40 – Livorno";

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO infine che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Area Toscana Costa – Via G. Galilei, 40 - Livorno ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, di poter procedere con il rilascio della modifica dell'AIA ex art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi per l'installazione ubicata in Livorno, Via Leonardo da Vinci 35A, gestita dalla società SAI Srl;

DECRETA

- 1) di esprimere parere favorevole alle modifiche non sostanziali n.1-3-4-6 comunicate e citate in premessa, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dalla società SAI Srl (P.I. n. 07597060966) con sede legale Via Lampedusa 13, Milano), relativamente all'installazione di gestione rifiuti ubicata in Livorno, Via Leonardo da Vinci 35A;
- 2) di rimandare la valutazione delle modifiche n.2 e 5 nell'ambito procedimento di riesame con valenza di rinnovo di prossima presentazione da parte della Società come da calendario approvato dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con Decreto dirigenziale n. 16905/2018 e smi;
- 3) di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con Atto Dirigenziale n. 150 del 24/08/2015 e s.m.i alla Soc. SAI Srl per l'installazione in oggetto come segue:

- *Modifica n.1: utilizzo serbatoi stoccaggio S3 ed S4*

Utilizzo dei serbatoi S3 ed S4, attualmente dedicati allo stoccaggio preliminare ed omogeneizzazione dei reflui di processo provenienti dallo stabilimento Masol Continental Biofuel SpA, per l'operazione D9 di rifiuti speciali anche pericolosi, e/o al controllo reflui post-trattamento chimico-fisico, prima del loro dosaggio in vasca VS18 (Omogeneizzazione, Equalizzazione e Pretrattamento chimico-fisico), previo rispetto dei parametri previsti allo scarico parziale SCFB.

- *Modifica n.3: Utilizzo gruppo elettrogeno a noleggio*

Installazione di n. 1 gruppo elettrogeno a noleggio della potenza di 150 kW, gestito con contratto a chiamata in emergenza, da posizionare di fronte alla cabina elettrica di impianto, per alimentare le principali utenze di impianto in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete. Il corrispondente punto di emissione sarà E7. Il gruppo elettrogeno sarà alimentato a gasolio; la marmitta dei gas di scarico ha sezione di 4" di diametro (DN100) ed un'altezza di emissione di 2 m circa rispetto alla base del gruppo elettrogeno.

- *Modifica n.4: Metodi analitici Monitoraggio e Controllo*

- modifica e sostituzione dei metodi di rilevamento riportati al paragrafo 5.1 (Scarichi Idrici) e al paragrafo 8.1 (Rifiuti in ingresso) del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'AIA 150/2015 e s.m.i. ed in particolare nelle Tabelle n.5.1.1.1, n.5.1.1.2 e 8.1.4, prevedendo per alcuni parametri diverse metodiche rispetto a quanto previsto nello stesso PMC come di seguito riportato:

Tabella 1. Metodi da utilizzare per il monitoraggio di alcuni parametri.	
Parametro	Nuovo Metodo
Materiali grossolani (tab. 5.1.1.1 del PMC)	Visivo
Cromo (VI) (tab. 5.1.1.1 e tab. 5.1.1.2 del PMC)	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003
Metanolo (tab. 8.1.4 del PMC)	EPA5021A 2014 + EPA8015D 2003
Acetone (tab. 8.1.4 del PMC)	EPA5021A 2014 + EPA8015D 2003
Isopropanolo (tab. 8.1.4 del PMC)	EPA5021A 2014 + EPA8015D 2003

- modifica dei metodi di rilevamento riportati al paragrafo 5.1 (Scarichi Idrici) e al paragrafo 8.1 (Rifiuti in ingresso) del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'AIA 150/2015 e s.m.i. ed in particolare nelle Tabelle n.5.1.1.1, n.5.1.1.2 e n.8.1.4, prevedendo per alcuni parametri metodiche aggiuntive rispetto a quanto previsto nello stesso PMC come di seguito riportato:

Tabella 2. Metodi analitici riportati in AIA e metodi alternativi proposti per il monitoraggio di alcuni parametri.		
Parametro	Metodo già previsto in AIA vigente	Metodo aggiuntivo
Ferro	EPA 6010C 2000 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	APAT CNR IRSA 3010 + 3020 Man 29 2003
Manganese	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	APAT CNR IRSA 3010 + 3020 Man 29 2003
Mercurio	APAT CNR IRSA 3010 + 3020 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 e 8.1.4 del PMC)	APAT CNR 3200 A2 Man 29 2003/EPA 3015A 2007 + EPA 6010 D 2018
Selenio	APAT CNR IRSA 3010 + 3020 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 del PMC)	EPA 6020 B 2014
Cianuri totali	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	UNI EN ISO 14403-2:2013
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 3010 + 3020 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 e 8.1.4 del PMC)	ISPRA Man 123 2015 Met. A + B
Solventi organici aromatici	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 e 8.1.4 del PMC)	EPA5021A 2014 + EPA8015D 2003
Solventi organici azotati	APAT CNR IRSA 5020 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 del PMC)	ISO 11423-1:1997
Tensioattivi totali (come somma di anionici e non ionici)	APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1 1996
Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 del PMC)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Solventi clorurati	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 (da tab. 5.1.1.1 e 5.1.1.2 e 8.1.4 del PMC)	EPA 5021A 2014/EPA5030C 2003 + EPA 8260D 2018

- modifica e dei metodi di rilevamento riportati nella Tabella di cui al paragrafo 6 (Monitoraggio acque sotterranee) del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'AIA 150/2015 e s.m.i., prevedendo per alcuni parametri metodiche aggiuntive rispetto a quanto previsto nello stesso PMC come di seguito riportato:

Tabella 3. Metodi analitici per il monitoraggio Acque sotterranee	
Parametro	Nuovo Metodo aggiuntivo
Arsenico	EPA 6020B 2014
Cadmio	EPA 6020B 2014
Cobalto	EPA 6020B 2014
Cromo Totale	EPA 6020B 2014
Cromo esavalente	EPA 7199 1996
Ferro	EPA 6020B 2014
Mercurio	EPA 6020B 2014
Nichel	EPA 6020B 2014
Piombo	EPA 6020B 2014
Rame	EPA 6020B 2014
Manganese	EPA 6020B 2014
Zinco	EPA 6020B 2014
IPA	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Alifatici clorurati non cancerogeni ⁽¹⁾	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Alifatici clorurati cancerogeni ⁽²⁾	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Alifatici alogenati cancerogeni ⁽³⁾	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solventi organici aromatici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
<p>(1) Per alifatici clorurati non cancerogeni : 1,1- Dicloroetano - 1,2- Dicloroetilene - 1,2- Dicloropropano - 1,1,2- Tricloroetano - 1,2,3- Tricloropropano - 1,1,2,2- Tetracloroetano</p> <p>(2) Per alifatici clorurati cancerogeni: Clorometano - Triclorometano - Cloruro di Vinile - 1,2- Dicloroetano - 1,1- Dicloroetilene - Tricloroetilene - Tetracloroetilene - Esaclorobutadiene - Sommatoria organoalogenati</p> <p>(3) Per alifatici alogenati cancerogeni: Tribromometano (bromoformio) - 1,2- Dibromoetano - Dibromoclorometano - Bromodiclorometano</p>	

- *Modifica n. 6: Inserimento nuovi codici EER*

Inserimento in autorizzazione, di alcuni rifiuti, senza variazione dei quantitativi ad oggi autorizzati come di seguito riportato:

- 07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 04.01.04 Liquido di concia contenente cromo
- 04.01.05 Liquido di concia non contenente cromo
- 06.05.02* Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06.05.03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19.08.12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 02.03.02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08.04.14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

Per tali rifiuti (liquidi) sono previste le operazioni di trattamento D8-D9 e D15 e in ogni caso tutti i rifiuti richiesti dovranno essere gestiti in conformità all'autorizzazione vigente, riguardo la necessità di trattamento chimico – fisico a batch, oppure in caso di concentrazioni inferiori ai limiti previsti per SCFB, direttamente inviati in VS18;

La gestione di tali rifiuti deve in ogni caso rispettare sia le procedure gestionali in possesso dell'azienda e individuate nell'AIA vigente, sia le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in materia di miscelazione dei rifiuti.

4) di confermare quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n.150 del 24/08/2015 e s.m.i. della Provincia di Livorno per le parti non modificate dal presente atto, compresa la validità;

5) di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;

6) di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'installazione;

7) di precisare, inoltre che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;

8) di precisare, in aggiunta che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 e smi;

9) di trasmettere il presente Atto al SUAP del comune di Livorno al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:

9.1. la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT n. 1227/2015 e s.m.i., alla società SAI Srl, comunicando alla “Regione Toscana – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” la data di avvenuta consegna;

9.2. l’invio per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Livorno, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno, all’ATO Toscana Costa, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE